

STUDIO  DE MARCO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

---

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri  
**CLIENTI dello Studio De Marco**

Roma, lì 2 marzo 2026

---

**Oggetto: La ristrutturazione dei debiti del consumatore (Artt. 67-73 CCII)**

L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, abbreviato in CCII (d.lgs. 14/2019 pubblicato nella GU n. 38 del 14 febbraio 2019), ha previsto l'introduzione delle seguenti procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

- a) la **ristrutturazione dei debiti** del consumatore;
- b) il **concordato minore**;
- c) la **liquidazione controllata** dei beni del debitore;
- d) l'**esdebitazione** del debitore incapiente.

La presente brochure tratterà **della ristrutturazione dei debiti del consumatore**, disciplinata dall'art. 67 all'art. 73 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, trattando gli aspetti più rilevanti e considerando le novità apportate dalle varie novelle normative che si sono succedute nel corso degli ultimi anni.


\* \* \* \* \*

La presente informativa fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link: <https://www.studiodemarco.net/notizie/>

Lo Studio De Marco è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

dott. Massimo Fabbri



## PREMESSA

L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza abbreviato in CCII (d.lgs. 14/2019 pubblicato nella GU n. 38 del 14 febbraio 2019) ha subito diversi rinvii, anche a causa dell'emergenza epidemiologica. Inizialmente, avrebbe dovuto entrare in vigore il 15.08.2020, data poi prorogata al 01.09.2021 e, ancora, al 16.05.2022. Il CCII è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 (così dispone l'art. 389 CCII).

Il CCII ha subito numerose modifiche ancor prima della sua entrata in vigore ad opera di due decreti correttivi:

- ✓ d.lgs. 147/2020;
- ✓ d.lgs. 83/2022.

In particolare, il secondo decreto correttivo ha apportato modifiche al CCII in ossequio alla cosiddetta "**direttiva insolvency**" (direttiva 2019/1023).

Prima dell'entrata in vigore del CCII le regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento erano contenute nella legge n. 3 del 2012. Nelle disposizioni transitorie e finali (art. 390 CCII) è previsto che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

- ✓ depositate prima dell'entrata in vigore del CCII sono regolate dalla legge 3/2012;
- ✓ lo stesso dicasi per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del CCII (15 luglio 2022).

Si rappresenta che il Codice della crisi d'impresa definisce il sovraindebitamento come «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

Come anticipato, il legislatore era già intervenuto in materia, allestendo degli strumenti per l'esdebitazione dei cosiddetti "**insolventi civili**". In buona sostanza, si tratta di soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono sottoposti alle ordinarie procedure fallimentari. Gli strumenti predisposti dalla **legge 3/2012** non hanno trovato frequente applicazione nella prassi, a causa dei costi e del complesso iter da seguire, per questo il Codice della crisi d'impresa li ha **ripensati e snelliti**.

In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a quattro procedure:

- a) **la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73)**, riservata al consumatore (sostituisce il "piano del consumatore");
- b) **il concordato minore (artt. 74-83)**, rivolto al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo e alle *start-up* innovative, e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (sostituisce "l'accordo di composizione della crisi");
- c) **la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277)** rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la "liquidazione del patrimonio");
- d) **l'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)** rivolta al debitore persona fisica sovraindebitato e incapiente, privo di risorse attuali e prospettive da destinare ai creditori, garantito il mantenimento proprio e familiare.

\* \* \* \* \*

## AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il **piano di ristrutturazione dei debiti**, rientrando nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, si applica al **consumatore**, ossia «*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ed eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c., s.a.s. o di una S.a.p.a. per i debiti estranei a quelli sociali*» (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019).

La nozione di consumatore è più ampia di quella fornita dal Codice del Consumo secondo cui il consumatore è «*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*» (art. 3 c. 1 lett. a) d.lgs. 206/2005).

Il CCII equipara al consumatore i **soci** delle compagini sociali suindicate, purché si tratti di debiti estranei a quelli sociali (art. 2 lett. e, d.lgs.14/2019); inoltre, la procedura non deve recare pregiudizio ai creditori sociali. In buona sostanza, anche il **socio illimitatamente responsabile** di s.n.c., s.a.s. e S.a.p.a. viene considerato come **consumatore** e può accedere alla procedura limitatamente alla propria situazione debitoria individuale che sia estranea a quella della società e con un limite: non pregiudicare i diritti dei creditori sociali, ad esempio, destinando il patrimonio al soddisfacimento dei soli creditori personali, a nocimento dei primi. Per completezza, si ricorda che la giurisprudenza formatasi durante la vigenza della legge 3/2012 – ante d.l. 137/2020 – riteneva che il piano del consumatore non potesse applicarsi ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in quanto assoggettabili a fallimento (Trib. Milano 18 agosto 2016).

Si rappresenta che anche il **fideiussore** può essere considerato “consumatore”, e può quindi avvalersi dell'istituto della ristrutturazione dei debiti disciplinato dagli articoli 67-73 del Codice della crisi, solo se ha stipulato il contratto di garanzia nell'ambito della propria **sfera privata**, per finalità estranee a un'attività d'impresa o professionale, nel senso che la fideiussione rilasciata non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. È quanto emerge dalla recente sentenza n. 29746/2025 depositata l'11 novembre 2025, con cui la Corte di cassazione **ha escluso** che possa essere qualificata come consumatore una persona che aveva rilasciato fideiussioni nell'interesse della società di cui era stata amministratore ed era ancora socia e che aveva poi chiesto l'ammissione alla suddetta procedura da sovraindebitamento per ristrutturare i propri debiti.

Una delle **novità** introdotte dal Codice della crisi d'impresa consiste nell'estensione della procedura di cui trattasi anche ai familiari. L'art. 66 d.lgs. 14/2019, infatti, cita “i membri della stessa famiglia” con ciò intendendo:

- ✓ il coniuge;
- ✓ i parenti entro il quarto grado;
- ✓ gli affini entro il secondo;
- ✓ le parti dell'unione civile;
- ✓ i conviventi di fatto.

Per completezza espositiva, si ricorda che:

- per **parti di un'unione civile** s'intendono due persone maggiorenni dello stesso sesso che abbiano contratto un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (art. 1 c. 2 legge 76/2016);
- per **conviventi di fatto** s'intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità, coniugio o da un'unione civile (art. 1 c. 36 legge 76/2016).

Infine, i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall'**organismo di composizione della crisi**; la nomina dell'attestatore è facoltativa (art. 65 c. 3 d.lgs. 14/2019).

Il procedimento della ristrutturazione dei debiti è contenuto negli artt. 65-77; si tratta di una disciplina più snella rispetto al procedimento unitario (art. 44 ss.); pertanto, il rinvio alle norme generali dettate dal Codice della crisi d'impresa è previsto nei soli limiti di compatibilità (art.65 c. 2 d.lgs. 14/2019).

\*\*\*\*\*

## LE PROCEDURE FAMILIARI (ART. 66)

Le **procedure familiari** rappresentano una delle novità introdotte dal CCII. Trovano la loro collocazione nell'art. 66, posto nel Capo II, Sezione I, rubricata "**disposizioni di carattere generale**" e sono applicabili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. *Ut supra* ricordato, infatti, l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di risoluzione della crisi è caratterizzato dalla presenza dei **membri della stessa famiglia**. È inevitabile, infatti, che la crisi di un familiare influenzi negativamente l'intero nucleo, così viene data al debitore la possibilità di presentare un unico **progetto di risoluzione della crisi**, se si avverano due condizioni:

- quando i membri della famiglia siano **conviventi**;
- quando il sovraindebitamento abbia un'**origine comune**, (si pensi al classico caso di una situazione debitoria derivante da una successione ereditaria).

Il *favor* del legislatore per la predisposizione di un unico piano si evince anche dalla seguente circostanza: in caso di più richieste, proposte da membri dello stesso nucleo familiare, il giudice previamente adito – individuato come competente – deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento delle procedure collegate (art. 66 c. 4 d.lgs. 14/2019).

Quando uno dei debitori non risulti essere consumatore, si applica la disciplina del **concordato minore (artt. 74-83)**, giacché si tratta di una procedura che tutela maggiormente i creditori, dal momento che è richiesta la loro **approvazione**, invece, non prevista nel piano di ristrutturazione. Nonostante la trattazione unitaria della situazione di crisi, la norma specifica che le **masse attive e passive, pur coinvolte nello stesso piano, rimangono distinte** (art. 66 c. 3 d.lgs. 14/2019). In buona sostanza, si tratta dell'applicazione del più generale principio della responsabilità patrimoniale personale, in forza del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

La separazione delle masse vuole evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa, con chiara violazione del disposto dell'art. 2740 c.c.

I costi della procedura, come la corresponsione del compenso all'organismo di composizione della crisi, sono ripartiti tra i membri della famiglia **proporzionalmente** all'entità dei debiti di ciascuno (art. 66 c. 4 d.lgs. 14/2019).

\* \* \* \* \*

## ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato deve essere presentato con l'ausilio di un **organismo di composizione della crisi (OCC)**. Si tratta di organismi disciplinati dal decreto del Ministro della Giustizia n. 202/2014 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento (così art. 2 c. 1 lett. t) d.lgs. 14/2019).

Ai sensi dell'art. 68 c. 1, l'OCC è costituito presso il circondario del Tribunale competente; in difetto, le sue funzioni sono svolte:

- da un professionista;
- da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 CCII, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al D. M. 202/2014.

L'OCC è regolamentato dal succitato D.M. 202/2014 e, nelle procedure da sovraindebitamento, svolge le funzioni proprie del commissario e del liquidatore.

\* \* \* \* \*

## COMPETENZA TERRITORIALE

Il procedimento di ristrutturazione dei debiti si svolge dinnanzi al Tribunale in **composizione monocratica** (art. 67 c. 6 d.lgs. 14/2019). La competenza territoriale è indicata nell'art. 27 c. 2 d.lgs. 14/2019: è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo **abituale e riconoscibile dai terzi** (art. 2 c. 1 lett. m) d.lgs. 14/2019). Il centro degli interessi principali del debitore, persona fisica non esercente attività d'impresa, coincide con la **residenza o il domicilio** e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

\* \* \* \* \*

## PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (ART. 67)

Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza:

- per **crisi** s'intende "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" (art. 2 c. 1 lett. a) CCII come modificato dal d.lgs. 83/2022);
- per **insolvenza** s'intende "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (art. 2 c. 1 lett. b) CCII).

La nozione di crisi, in origine, faceva riferimento allo stato di **difficoltà economico-finanziaria** del debitore, tale inciso è stato **espunto** in quanto la disposizione va coordinata con l'art. 3 CCII – anch'esso completamente riscritto dal d.lgs. 83/2022 – relativo alla tempestiva rilevazione della crisi d'impresa, ove si menzionano "gli squilibri economico-finanziari" come elementi indicatori dello stato di crisi (art. 3 c. 3 lett. a) CCI).

Inoltre, come vedremo, la legge richiede che il debitore sia meritevole, ossia che non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo (art. 69 c. 1 d.lgs. 14/2019).

Riassumendo, il piano di ristrutturazione si applica al consumatore (e ai membri della famiglia) che sia:

- **sovraindebitato;**
- **meritevole.**

Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi. Il sovraindebitato può prevedere il **soddisfacimento, anche parziale e differenziato**, dei crediti in qualsiasi forma (art. 67 c. 1 come modificato dal d.lgs. 147/2020).

La proposta ha **contenuto libero**, fatta salva l'indicazione dell'elenco di (art. 67 c. 2):

- I) tutti i creditori con l'indicazione:
  - a) delle **somme dovute;**
  - b) delle **cause di prelazione;**
- II) la consistenza e la composizione del **patrimonio** del debitore;
- III) gli atti di **straordinaria amministrazione** compiuti negli ultimi 5 anni;
- IV) le **dichiarazioni dei redditi** degli ultimi 3 anni;
- V) gli **stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate** del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Come si evince dall'elenco sopraindicato, è necessario che il consumatore fornisca un quadro chiaro del suo patrimonio, considerando sia **l'attivo che il passivo**.

È, altresì, possibile la **falcidia e la ristrutturazione dei debiti** contratti per finanziamenti:

- con la **cessione del quinto** dello stipendio;
- del **TFR;**
- della **pensione;**

➤ delle **operazioni di prestito su pegno**.

Anche l'indicazione di questa tipologia di debiti rappresenta una novità rispetto alla disciplina precedente. Infatti, nel silenzio della legge, la giurisprudenza risultava divisa circa la possibilità di poter "ristrutturare" debiti derivanti, ad esempio, dalla cessione del quinto dello stipendio (pro Trib. Pistoia 27 dicembre 2013; contra Trib. Torino 30 settembre 2015). La "**falcidia**" di questa tipologia di debiti consente la **liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori**, favorendo la ristrutturazione della situazione debitoria.

Un'altra importante novità è rappresentata dalla sottrazione alle regole del concorso per il rimborso delle rate a scadere del **mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale** (art. 67 c. 5 d. lgs. 14/2019). Infatti, nel tempo, v'era stato un contrasto giurisprudenziale sul punto, così il legislatore ha espressamente chiarito che il debitore possa provvedere al rimborso della rata del mutuo ipotecario, alla scadenza convenuta a patto che, al momento del deposito della domanda, egli:

- abbia **adempito** alle proprie obbligazioni, ovvero
- il giudice lo **autorizzi** al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

In relazione ai crediti muniti di cause legittime di prelazione, come **pegno, ipoteca e privilegio**, nel piano è possibile prevedere che i creditori non siano soddisfatti integralmente, ma ad una condizione:

*«che sia assicurato il pagamento del credito in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC»* (art. 67 c. 4 d.lgs. 14/2019).

\* \* \* \* \*



## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ART. 68)

Per la presentazione del piano non è necessaria l'assistenza del **difensore** (art. 68 c. 1, ultimo alinea). L'esclusione della difesa tecnica rappresenta una **novità rispetto alla legge 3/2012** in cui non era chiara la necessità o meno di munirsi del patrocinio di un avvocato. Anche in questo caso, la giurisprudenza di merito si era mostrata divisa (pro Trib. Massa 28 gennaio 2016, contra Trib. Pistoia 17 novembre 2014)<sup>4</sup>; il CCII ha risolto *in nuce* il problema, escludendo espressamente l'intervento di un legale, stante la presenza dell'OCC. Anche nella **liquidazione controllata** il debitore può presentare la domanda "personalmente", unicamente con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi.

Infine, per completezza, si ricorda che, secondo l'art. 9 c. 2 CCII, "nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio", fatti salvi i casi in cui sia disposto diversamente.

Alla proposta di piano di ristrutturazione, così come prevista dall'art. 67 d.lgs. 14/2019, deve essere allegata una relazione dell'Organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle **cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata** dal debitore nell'assumere le obbligazioni. In buona sostanza, si tratta di valutare se il debitore sia **meritevole**, ossia se la situazione di crisi in cui versa non sia stata da lui provocata, assumendo consapevolmente più obbligazioni di quelli che avrebbe potuto adempiere, ma sia dipesa da altre circostanze;
- b) l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore** di adempiere le obbligazioni assunte; (ad esempio, la perdita dell'unica fonte di reddito tramite la quale riusciva a far fronte ai debiti assunti);
- c) la valutazione sulla **completezza ed attendibilità** della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione dei **costi presumibili** della procedura.

L'organismo di composizione della crisi, entro **7 giorni** dal conferimento dell'incarico, informa gli uffici territorialmente competenti, in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, in particolare:

- ✓ l'**agente della riscossione**;
- ✓ gli **uffici fiscali**;
- ✓ gli **enti locali**.

I suddetti uffici, nei **15 giorni successivi**, comunicano all'OCC il debito tributario accertato e/o gli eventuali accertamenti pendenti.

Un effetto del deposito della domanda consiste nella **sospensione del corso degli interessi** – convenzionali o legali – **sino alla chiusura della procedura** e ai soli effetti del concorso. La suddetta sospensione **non si applica ai crediti ipotecari, pignorati e privilegiati**, in virtù di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788, 2855 c. 2 e 3 c.c., a mente dei quali i suddetti crediti continuano a maturare interessi.

L'OCC, nella relazione, ha il compito di valutare anche il comportamento dei finanziatori. In altre parole, occorre stabilire se, nel concedere il finanziamento ad un soggetto già indebitato, sia stato considerato il **merito creditizio del debitore** o se vi sia stata negligenza, provocando un aggravamento della situazione debitoria del consumatore. La suddetta valutazione deve essere effettuata in considerazione del

- a) reddito disponibile del consumatore;
- b) dedotto l'importo necessario al mantenimento di un tenore di vita dignitoso.

Per dare concretezza ai due parametri sopra indicati, il legislatore (art. 68 c. 3 d.lgs. 14/2019) fa riferimento all'ammontare dell'**assegno sociale** moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare come previsto nella scala di equivalenza ISEE.

\* \* \* \* \*

**CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE (ART. 69)**

Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato l'ambito soggettivo di applicazione; la norma in esame (art. 69 d.lgs. 14/2019) si occupa delle **cause ostative** all'accesso alla procedura del piano di ristrutturazione. Non può accedervi il consumatore che:

- ✓ sia già stato esdebitato nei **5 anni precedenti**;
- ✓ abbia già beneficiato **dell'esdebitazione per 2 volte**;
- ✓ abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento per **colpa grave, mala fede o frode**.

La ratio della norma è chiara: il legislatore intende favorire il **debitore meritevole**, non è tale chi si sia già giovato della procedura di ristrutturazione, in quanto dimostra una "recidiva" del proprio comportamento debitorio; parimenti, non può accedere a tale strumento chi abbia assunto **obbligazioni sproporzionate** rispetto alle proprie capacità economiche o reddituali (colpa grave), ovvero abbia agito in frode ai creditori dolosamente. La norma introduce una novità rispetto al passato e sanziona anche il comportamento del creditore che abbia aggravato la situazione di sovraindebitamento del consumatore (art. 69 c. 2 d.lgs. 14/2019 come modificato dal d.lgs. 147/2020). Infatti, qualora il finanziatore, nell'erogare l'importo, non abbia valutato correttamente il **merito creditizio** del debitore, viene escluso il suo diritto di **presentare opposizione o reclamo in sede di omologa**, per contestare la convenienza della proposta. La **verifica del merito creditizio** è espressamente prevista dall'art. 124 bis del testo unico bancario (d.lgs. 385/1993) ove si dispone che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sia sulla base delle **dichiarazioni fornite da quest'ultimo sia mediante la consultazione di una banca dati pertinente**.

\* \* \* \* \*



## OMOLOGAZIONE DEL PIANO (ART. 70)

L'Organismo di composizione della crisi deposita la domanda presso il Tribunale territorialmente competente. Il giudice adito, se ritiene la proposta ed il piano ammissibili, ne dispone con decreto:

- 1) la **pubblicazione** in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia);
- 2) la **comunicazione a tutti i creditori**, entro 30 giorni, a cura dell'OCC.

I creditori, ricevuta la comunicazione di cui sopra, trasmettono all'OCC un **indirizzo PEC**, in difetto, le successive comunicazioni avverranno tramite il deposito in cancelleria (art. 70 c. 2 d.lgs. 14/2019).

Con il decreto sopraindicato, su istanza del debitore, il giudice può disporre **la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti** che possano pregiudicare la fattibilità del piano.

Parimenti, il giudice può disporre:

- il **divieto di azioni esecutive e cautelari** sul patrimonio del consumatore;
- le altre misure idonee a conservare **l'integrità del patrimonio**, fino alla conclusione del procedimento;
- il compimento di **atti di straordinaria amministrazione** se non preventivamente autorizzati (inciso inserito nell'art. 70 c. 4 CCI dal d.lgs.147/2020).

Le suddette misure di favore per il debitore (**misure protettive**) sono frutto di una valutazione discrezionale del giudice, il quale, come dispone la norma, può – non deve – assumerle. In ogni caso, si tratta di provvedimenti revocabili laddove si dimostri il compimento di atti di frode in danno dei creditori (art. 70 c. 5 d.lgs. 14/2019).

Come abbiamo visto, l'omologazione non necessita dell'approvazione dei creditori, ma ciò non significa che essi non possano intervenire. Infatti, nei **20 giorni successivi** alla comunicazione della presentazione del piano, i creditori hanno facoltà di presentare **osservazioni** all'OCC. Può accadere che, nelle osservazioni, i creditori contestino la **convenienza del piano**. Come già detto, essi non hanno alcun potere di veto, pertanto, in tali circostanze, il giudice può decidere ugualmente di omologare il piano «se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria» (art. 70 c. 9)

La *ratio* della norma consiste nel tutelare la posizione del consumatore che, nel bilanciamento degli interessi, appare prevalente rispetto a quella dei creditori. Il legislatore, preso atto del rilevante problema sociale, esulcerato dalla crisi economica, con il Codice della crisi d'impresa ha fornito ai consumatori degli strumenti diretti ad agevolarne la liberazione dai debiti civili. Inoltre, un'altra ragione per cui è stata esclusa l'approvazione del piano da parte dei creditori risiede nel fatto che, con riferimento ai “debiti non imprenditoriali”, il rifiuto del creditore potrebbe discendere da ragioni di carattere personale, che prescindono dalla convenienza effettiva della proposta presentata.

Come ricordato, i creditori non hanno diritto di voto, ma devono limitarsi ad un confronto con l'organismo di composizione della crisi, proponendo **modifiche o miglioramenti al piano**, senza godere della possibilità di veto circa la sua approvazione. Entro **10 giorni** dalla presentazione delle osservazioni di cui sopra, l'OCC si confronta con il debitore e riferisce al giudice, eventualmente apportando le opportune modifiche al piano.

All'esito del procedimento il giudice può emettere:

- a) sentenza di **omologazione del piano**;
- b) decreto di **rigetto dell'omologazione**.

Nel primo caso (**sub a**) se il giudice ritiene il piano giuridicamente ammissibile e fattibile e, risolta ogni eventuale contestazione, provvede ad **omologare il piano con sentenza e a dichiarare chiusa la procedura**. Ove necessario, prescrive la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC; ad esempio, nel caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati. La sentenza è comunicata ai creditori entro 48 ore ed è pubblicata in un'apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia). Contro la sentenza è possibile proporre reclamo ex art. 51 CCII.

Qualora il giudice ritenga il **piano inammissibile o non fattibile (sub b)**, nega l'omologazione con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive. In caso di diniego, su istanza del debitore, il giudice

può dichiarare aperta la “**liquidazione controllata**” di cui agli artt.268 e seguenti. L’apertura della procedura liquidatoria può avvenire anche su istanza dei creditori o del PM, nei casi di frode del debitore. Contro il decreto di rigetto è possibile proporre reclamo ex art. 50 CCI.

\* \* \* \* \*

### **ESECUZIONE DEL PIANO (ART. 71)**

La norma che si occupa dell’esecuzione del piano (art. 71 CCI) è stata integralmente riscritta dal **d.lgs. 147/2020**. Il debitore è tenuto a dare esecuzione al piano; egli, infatti, nella fase esecutiva, **non subisce lo spossessamento dei suoi beni e conserva la capacità di agire**.

Il debitore provvede alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, tale attività si svolge:

- sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
- sulla base di stime condivise con l’organismo;
- assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

L’esecuzione del piano di ristrutturazione è sottoposta al controllo **dell’Organismo di composizione della crisi**, il quale si occupa di:

- vigilare sull’esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà;
- sottoporre al giudice i problemi sorti in sede di esecuzione;
- riferire per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione ogni **6 mesi**;
- presentare una **relazione finale** al termine dell’esecuzione (così dispone l’art. 71 c. 4 come modificato dal d. lgs. 147/2020, nella versione precedente di parlava di “rendiconto”).

Il giudice sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano:

- autorizza lo **svincolo delle somme**;
- ordina la **cancellazione delle iscrizioni** relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza di omologa del piano (ex art. 70, comma 7 CCI).

L’art. 71 CCI (come novellato dal d.lgs. 147/2020) prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in **violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori** al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del piano stesso sull’area web (ex art. 70, comma 1CCI).

Quando il piano sia stato correttamente ed integralmente adempiuto, il giudice liquida **compenso all’OCC**, valutandone la diligenza e ne autorizza il pagamento (art. 71 c. 4 CCI).

In caso di inadempimento del piano il giudice indica all’OCC gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed assegna un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine – anche prorogato – il giudice **revoca l’omologazione** ed esclude il diritto al compenso per l’OCC (art. 71 c. 5CCI).

\* \* \* \* \*

## REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE (ART. 72)

Le fattispecie in cui è prevista la **revoca dell'omologazione** del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono particolarmente gravi:

- ✓ diminuzione o aumento del passivo con dolo o colpa grave;
- ✓ sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante di attivo;
- ✓ simulazione dolosa di attività inesistenti;
- ✓ commissione di atti volti a frodare i creditori;
- ✓ inadempimento degli obblighi previsti dal piano;
- ✓ sopravvenuta inattuabilità del piano con conseguente impossibilità di modifica;
- ✓ inosservanza delle prescrizioni fornite dal giudice nel caso in cui il piano non sia stato eseguito in modo integrale e corretto (art. 71 c. 5 CCII)

Si ricorda che è fatto obbligo all'Organismo di composizione della crisi di **segnalare al giudice** ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione, nel caso in cui ne abbia contezza.

In tutte le ipotesi sopraindicate, il giudice provvede d'ufficio, su istanza del creditore, del P.M. o di qualsiasi interessato. Non è possibile proporre la domanda di revoca **decorsi 6 mesi dalla presentazione della relazione finale da parte dell'OCC** (art. 72 c. 4 come modificato dal d.lgs. 147/2020).

Il giudice decide in contraddittorio tra le parti, anche mediante lo scambio di memorie scritte, con **sentenza stabilisce la revoca dell'omologazione** (art. 72 c. 5 come modificato dal d.lgs. 147/2020).

Avverso la sentenza di revoca dell'omologazione è ammesso reclamo con le modalità stabilite dall'art. 51 d. lgs. 14/2019. In ogni caso, la revoca non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art. 72 c. 6 CCII).

\* \* \* \* \*

## CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA (ART. 73)

Nel caso in cui si sia giunti alla sentenza di revoca dell'omologazione, il giudice può disporre la conversione del procedimento in **liquidazione controllata**. Si tratta di una procedura (artt. 268-277) che sostituisce la liquidazione dei beni prevista dalla legge 3/2012 ed è riservata al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo, alle start-up e rappresenta una procedura semplificata della liquidazione giudiziale.

La conversione in procedura liquidatoria può essere proposta su istanza del:

- **debitore;**
- **del creditore e del P.M.** in caso di atti di frode o inadempimento.

Il giudice concede al debitore un termine per l'integrazione della documentazione ed apre la liquidazione controllata a norma dell'art. 270 d.lgs.14/2019.

\* \* \* \* \*

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti sull'informativa in esame lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

dott. Massimo Fabbri



*dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business*

*Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.*

*Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consente di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale*



Resta sempre aggiornato, seguici su:

